

n. 308/2015 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

1° Sezione Civile

Riunita in camera di consiglio e così composta:

dr. Gianna Maria Zannella
dr. Ettore Capizzi
dr. Lucia Fanti

Presidente
Consigliere
Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

con motivazione contestuale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 308 del ruolo degli affari contenziosi dell'anno 2015, trattenuta in decisione all'odierna udienza, vertente tra:

[REDACTED]

La prima in persona del legale rappresentante ed entrambi elettivamente domiciliati in [REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED], che li rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione di primo grado;

APPELLANTI

e

UNICREDIT SPA (partita iva: 00348170101)

In persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, largo Giuseppe Toniolo n. 6, presso lo studio dell'avv. Umberto Morera, che la rappresenta e difende come da procura generale alle liti;

APPELLATA

avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, 1768/2014, pubblicata il 23 luglio 2014, non notificata;

CONCLUSIONI : le parti hanno concluso come da scritti difensivi e verbali in atti;

CONSIDERATO

che con la sentenza suindicata il Tribunale di Latina pronunciava sulla domanda di risarcimento danni da responsabilit  contrattuale ed extracontrattuale avanzata dalla societ  [REDACTED] s.a.s., in persona del suo legale rappresentante [REDACTED] nonche' dal [REDACTED] in proprio, nei confronti della Banca di Roma, pretesa fondata sulla condotta illecita tenuta dalla Banca nei riguardi degli attori, concretatisi nella illegittima revoca delle aperture di credito (in essere tanto sul conto aziendale, quanto su quello personale), nella illegittima iscrizione ipotecaria sui beni immobili intestati al [REDACTED] e nella illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia;

che a sostegno della propria prospettazione dei fatti gli attori avevano dedotto come la illegittimit  della condotta tenuta dalla Banca - per avere costretto il [REDACTED] e la madre a ripianare, con il versamento di € 50.000,00 un debito del [REDACTED] - risosi irreperibile e per aver applicato nei rapporti bancari interessi usurari ed anatocistici, nonche' indebite commissioni - fosse gi  stata in precedenza accertata con sentenza 69/2007, resa dal medesimo Tribunale e divenuta irrevocabile, emessa a definizione del giudizio (di opposizione ai decreti ingiuntivi chiesti dalla Banca) intercorso tra le stesse parti ed avente tra le stesse efficacia di giudicato;

che avevano quindi chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali scaturiti dalla illegittima condotta della Banca, consistiti nella cessazione dell'attivit  commerciale della [REDACTED] conseguente al rilascio, a seguito di sfratto per morosit , dell'immobile in locazione sito in via Veneto, e nella perdita dell'immobile di via Tripoli, con annessa azienda (intestati [REDACTED] alla societ ), svenduto ad un prezzo inferiore a quello di mercato, per far fronte alla improvvisa situazione di illiquidit ;

che avevano chiesto inoltre la liquidazione di un danno non patrimoniale rapportato alla configurabilit , in capo alla Banca, degli estremi del reato di usura;

che il Tribunale, all'esito del giudizio svoltosi in contraddittorio con la Banca, ha parzialmente accolto le domande attoree ed ha condannato Unicredit Credit Management Bank spa, subentrata alla Banca di Roma, al pagamento, in favore di [REDACTED] in proprio e nella qualita', della somma complessiva di € 68.442, oltre interessi da lucro cessante e meta' delle spese legali, dichiarate compensate per l'ulteriore meta';

che in particolare il giudice di primo grado - ritenuti risarcibili tanto i danni patrimoniali da ritenersi conseguenza immediata e diretta dell'illecito, quanto quelli da reputarsi conseguenza indiretta e mediata dello stesso secondo i principi della regolarit  causale (danni che non si sarebbero verificati se l'illecito non fosse stato posto in essere e che fossero prevedibili nel momento in cui l'illecito era stato perpetrato) - cos  provvedeva:

le domande accolte

accoglieva la domanda risarcitoria con esclusivo riferimento: a) all'importo di € 18.442,8, pari al valore dell'indennit  di avviamento commerciale della [REDACTED] che si sarebbe potuto

ottenere dal locatore in ipotesi di cessazione del contratto di locazione per sua scadenza naturale e che invece non era stato possibile ottenere a causa del rilascio dell'immobile per sfratto per morosità, correlato alla mancanza di liquidità (a sua volta dipesa dalla condotta posta in essere dalla Banca); b) alla somma di € 50.000,00 che l'acquirente dell'immobile di via Tripoli si era rifiutato di pagare, una volta venuto a conoscenza delle ipoteche che gravavano sull'immobile e che erano state iscritte illegittimamente dalla Banca (sulla base di crediti che in seguito si sarebbero rivelati indebiti, come accertato dal predetto giudicato);

le domande respinte

preso atto della rinuncia degli attori al risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, respingeva invece le domande risarcitorie correlate:

- 1) alla cessazione dell'attività commerciale, poiché non direttamente né indirettamente causata dal rilascio dell'immobile in locazione (trattandosi di attività esercitabile anche altrove ed essendo il contratto di locazione venuto a scadenza prima del rilascio);
- 2) alle somme impiegate per le migliorie arretrate all'immobile locato (in quanto domanda proponibile nei soli confronti del locatore);
- 3) alla cessione dell'immobile di via Tripoli (poiché l'azione di rescissione avrebbe potuto esperirsi soltanto nei confronti dell'acquirente);
- 4) alla perdita delle future rendite da locazione ricavabili da tale immobile, in difetto di riscontri probatori sulla circostanza che la prematura cessione dell'immobile fosse collegata alla condotta illecita della Banca;
- 5) alla perdita di *chances* per non aver potuto partecipare ad un'asta giudiziaria per l'aggiudicazione di un immobile, in totale assenza di riscontri documentali sul punto;
- 6) al danno non patrimoniale da reato, trattandosi di domanda accessoria a quella di accertamento dell'usura, deducibile unicamente nell'ambito del pregresso giudizio definito con la sentenza 69/2007, che aveva appurato l'usura per alcuni periodi degli interessi passivi applicati dalla Banca ai rapporti intercorsi;

che con atto di citazione ritualmente notificato avverso tale pronuncia hanno proposto appello il ~~_____~~ società ~~_____~~ chiedendo in parziale riforma della stessa, l'accoglimento delle conclusioni precisate in primo grado e disattese dal Tribunale;

che Unicredit spa, subentrata ad Unicredit Credit Management Bank s.p.a., ha chiesto respingersi il gravame e confermarsi la sentenza impugnata, con vittoria di spese del grado;

che all'odierna udienza, precisate le conclusioni come da verbale, all'esito di trattazione orale la causa è stata posta in decisione;

OSSERVA

L'appello, affidato a cinque ragioni di doglianza, non appare condivisibile per le ragioni qui di seguito esposte.

Con il primo motivo gli appellanti contestano il rigetto della domanda risarcitoria correlata alla cessazione dell'attività aziendale di ~~_____~~

Deducono: che tale cessazione sarebbe riconducibile alla carenza di liquidità nei propri conti correnti, con conseguente impossibilità di pagare con regolarità i canoni di locazione

dell'immobile presso il quale l'attività era esercitata; che il nesso causale tra la condotta della Banca (consistita nella revoca degli affidamenti) e la cessazione dell'attività sarebbe cristallizzata nella sentenza irrevocabile 69/2007; che non avendo potuto pagare i canoni la società aveva subito lo sfratto dall'immobile, cui era conseguita la cessazione dell'attività aziendale.

La doglianza non appare condivisibile per due concorrenti ragioni.

Innanzitutto la sentenza richiamata (cfr. doc. 27 fascicolo attoreo di primo grado) non ha affatto accertato che la situazione di illiquidità di [redacted] fosse derivata dalla condotta illegittima della Banca, per avere indebitamente revocato l'apertura di credito; la sentenza irrevocabile intervenuta tra le stesse parti, in relazione al rapporto tra [redacted] e Banca di Roma, ha soltanto rideterminato il saldo del conto corrente, revocando quindi il decreto ingiuntivo emesso contro la società, ma al contempo condannando quest'ultima a pagare alla Banca di Roma la minor somma di € 10.154,24.

In secondo luogo le argomentazioni fornite dagli appellanti non valgono a superare gli assunti motivazionali utilizzati dal primo giudice per respingere la domanda, connessi al fatto che da un lato l'attività avrebbe potuto essere trasferita in altro locale, dall'altro che l'azienda aveva registrati utili netti considerevoli (disponendo quindi di risorse sufficienti a poter far fronte ad ogni pagamento inerente all'attività di impresa) ed infine al fatto che il rifascio dell'immobile locato era in ogni caso dipeso anche dalla naturale scadenza contrattuale.

Trattasi di elementi valutativi non specificamente e validamente impugnati, a nulla rilevando in contrario, al fine di confortare la prospettazione degli appellanti, l'argomentazione inerente alla mancata contestazione dei fatti costitutivi della propria pretesa da parte della Banca. Cio' in quanto l'onere di contestazione - dal cui mancato adempimento deriva la possibilità per il giudice di porre a fondamento della decisione "i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita" ex art. 115 c.p.c. - attiene alle circostanze di fatto e non anche alla loro componente valutativa, che è sottratta al principio di non contestazione (cfr. Cass. civ. [ord.], sez. VI, 21-12-2017, n. 30744, nonché sez. VI 5231/2018).

Dalla lettura degli atti difensivi di primo grado della Banca emerge in ogni caso una precisa contestazione della prospettazione avversaria in merito alla illegittimità della propria condotta asseritamente illegittima.

Il secondo motivo - con cui gli appellanti invocano, in via subordinata rispetto al primo motivo, un diverso, alternativo, criterio di quantificazione del pregiudizio derivante dalla cessazione dell'attività aziendale - rimane assorbito in ragione del rigetto del primo.

Gli appellanti contestano poi la sentenza impugnata, quale terzo motivo di appello, nella parte in cui ha respinto la domanda risarcitoria in punto di perdita delle rendite da locazione non percepite per effetto della prematura cessione dell'immobile di proprietà di [redacted] sito in [redacted], ribadendo quale *causa petendi* la illegittimità della condotta posta in essere dalla Banca (la quale, avendo revocato l'affidamento, avrebbe determinato la situazione di illiquidità che aveva costretto la società a disfarsi prematuramente del cespite).

La censura è infondata per le medesime ragioni già illustrate in sede di trattazione del primo motivo, dovendo quindi condividersi l'assunto del primo giudice, laddove muovendo dal contenuto del giudicato intervenuto tra le parti, ha ritenuto che soltanto due fossero le condotte *contra legem* accertate (ovvero la coartazione della volontà del signor [redacted] nel ripianamento del debito del padre e l'applicazione di interessi usurari ed anatocistici sui conti correnti del [redacted] medesimo e della società), dalle quali erano derivate, quali conseguenze immediate e dirette, la riduzione del credito della Banca, l'illegittimità dell'iscrizione delle

ipoteche e l'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischio, in relazione alla quale la domanda risarcitoria è stata peraltro rinunciata.

Il quarto motivo di appello attiene all'omessa condanna di Unicredit al risarcimento del danno emergente derivante dall'avvenuta cessione dell'immobile ad un prezzo inferiore a quello di mercato.

La doglianza non è condivisibile, per la ragione assorbente e non validamente contrastata, già posta in evidenza dal Tribunale, secondo cui l'eventuale danno avrebbe dovuto essere chiesto all'acquirente, che di tale stato di necessità aveva in ipotesi approfittato, nell'ambito di un'azione ai sensi dell'art. 1448 c.c..

Il quinto motivo riguarda infine l'omessa condanna di Unicredit al risarcimento dei danni morali conseguenti al reato di usura, per il periodo decorrente dall'inizio del rapporto bancario (1999) sino alla sua chiusura nel 2002, sussistendo gli elementi oggettivi e soggettivi del reato previsto e punito dall'art. 644 c.p. e dovendo l'accertamento sul punto ritenersi passato in giudicato, non avendo la Banca proposto appello incidentale.

La doglianza è inammissibile, in quanto gli appellanti non hanno minimamente preso posizione sulla ragione posta a fondamento del rigetto della domanda da parte del Tribunale (costituita dalla natura accessoria di tale domanda rispetto a quella di accertamento dell'usurarietà dei tassi applicati ai rapporti ed alla conseguenza deducibilità della stessa soltanto nell'ambito del giudizio di accertamento).

È noto che dopo la riforma del 1990 il giudizio di appello si è concretamente evoluto verso la struttura di una *revisio prioris instantiae*; con la conseguenza che, nella sua più recente configurazione, l'appello si correla direttamente alla sentenza impugnata piuttosto che al rapporto oggetto della cognizione in primo grado essendo la sentenza stessa a costituire l'oggetto che viene a cadere sotto l'immediata percezione e valutazione del giudice dell'impugnazione, come viepiù risulta anche dalla formulazione dell'art. 339 c.p.c.

In questa prospettiva incombe sull'appellante, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., non solo il dovere di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma anche quello di esporre le ragioni volte a confutare le argomentazioni che sorreggono la decisione impugnata, di guisa che alla cosiddetta parte volitiva dell'appello deve accompagnarsi una corrispondente parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (tra le tante: Cass., sez. un., 29 gennaio 2000, n. 16; Cass., 27 ottobre 2014, n. 22781; Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199).

In assenza di qualsiasi presa di posizione sulle ragioni di rigetto la doglianza appare quindi inammissibile.

L'appello va quindi totalmente respinto.

Le spese del grado seguono la soccombenza, ridotti i compensi professionali in considerazione della non particolare complessità delle questioni giuridiche dibattute.

P.Q.M.


La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello contro la sentenza 1768/2014 del Tribunale di Latina, respinge l'appello e condanna [redacted] in persona del legale rappresentante, e [redacted] in solido tra loro, a rifondere ad Unicredit spa, in persona del legale rappresentante, le spese del grado, che si liquidano in € 4757,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Visto l'art. 13, comma I quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17, L. 228/2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti,


in via solidale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 giugno 2019.

Il Consigliere rel.
Dr. L. Fanti



Il Presidente
Dr. G. M. Zannella



elett
DEPOSITATO IN UDIENZA
21 GIU. 2019
Oggi
IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
Attura Anna Maria